

REGOLAMENTO (CE) N. 2138/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il latte e la crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio ⁽²⁾, definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario per i prodotti coperti dal regime specifico di approvvigionamento, in particolare per gli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e le Isole Canarie.
- (2) Allo stadio attuale dell'esecuzione del bilancio annuo di approvvigionamento delle isole Canarie relativamente al

latte e alla crema di latte di cui ai codici CN 0402 91 e 0402 99, risulta che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento di tali prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

- (3) Occorre pertanto adattare i quantitativi del prodotto sucitato al fabbisogno effettivo della regione interessata.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 14/2004.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305, dell'1.10.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 28).